

**Regolamento**  
**concernente i corsi di lingua italiana e le attività**  
**d' integrazione**  
(del 31 maggio 1994)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati l' art. 72 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 e l' art. 9, cpv. 2, della Legge sull' ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 24 novembre 1987

**d e c r e t a :**

**Campo di applicazione**

**Art. 1** <sup>1</sup>Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative dei corsi di lingua italiana e delle attività d' integrazione in conformità ai principi indicati dall' articolo 72 della Legge della scuola del 1990.

<sup>2</sup>I corsi e le attività possono essere organizzati in ogni ordine e grado di scuola.

**Obiettivi generali**

**Art. 2** <sup>1</sup>I corsi di lingua italiana e le attività d' integrazione sono organizzate nell' intento di favorire un' adeguata padronanza della lingua italiana e l' integrazione di allievi di altra lingua (in seguito definiti allievi alloglotti) nel nostro contesto sociale e culturale; essi completano le iniziative promosse dagli altri docenti nell' ambito della loro attività d' insegnamento.

<sup>2</sup>In particolare i corsi e le attività hanno lo scopo di aiutare gli allievi alloglotti ad acquisire capacità linguistiche sufficienti, tali da permettere loro di seguire i programmi d' insegnamento e di conoscere l' ambiente sociale e culturale in cui sono inseriti.

**Obiettivi settoriali**

**Art. 3** Ogni ordine e grado di scuola definisce gli obiettivi specifici e le modalità d' attuazione dei corsi e delle attività in rapporto all' età e alla situazione scolastica degli allievi alloglotti, alle proprie particolarità, ai programmi d' insegnamento e alle risorse disponibili.

**Destinatari dei corsi**

**Art. 4** Sono ammessi ai corsi, previo accertamento delle necessità, gli allievi alloglotti giunti nel Cantone.

**Curricolo scolastico degli allievi**

**Art. 5** <sup>1</sup>Il curricolo scolastico degli allievi alloglotti può, a dipendenza della situazione scolastica e personale di ciascuno di essi, essere completo, oppure può contemplare esoneri in singole materie, o essere temporaneamente personalizzato.

<sup>2</sup>La relativa decisione spetta all' ispettore di circondario, rispettivamente alla direzione dell' istituto cantonale.

**Durata e autorizzazione dei corsi**

**Art. 6** <sup>1</sup>I corsi e le attività sono limitate nel tempo, per una durata massima di due anni scolastici. L' ammissione al secondo anno è subordinata alla valutazione degli obiettivi raggiunti durante il primo.

<sup>2</sup>L' autorizzazione a istituire il corso, la procedura da seguire come pure le modalità d' attribuzione della dotazione oraria annuale ai singoli comuni, consorzi o istituti cantonali spetta agli uffici dell' insegnamento interessati.

<sup>3</sup>In casi particolari e documentati la Divisione della scuola può estendere la durata dell' intervento in deroga a quanto stabilito dal cpv. 1. [\[1\]](#)

**Dotazione oraria**

**a) scuola elementare**

**Art. 7** <sup>1</sup>La dotazione oraria annuale è stabilita in ragione di un' unità didattica (1/32) per ogni allievo che ne beneficia; per un solo allievo non è di regola concessa alcuna dotazione di ore salvo in casi particolari valutati di volta in volta (pluriclassi, tipo di lingua, ecc.). Per gruppi di 2, 3 o 4 allievi la dotazione è sempre di 4 unità didattiche.

<sup>2</sup>Nel caso di arrivi di nuovi allievi alloglotti la dotazione è aumentata, previo accordo dell'

ufficio dell' insegnamento, in ragione di 36 unità didattiche per gli allievi giunti entro il 31 marzo; dopo tale data l' aumento è proporzionale al numero di settimane che restano alla fine dell' anno scolastico.

<sup>3</sup>Inoltre, per lo svolgimento dei compiti di cui all' art. 13 lett. a) c) d), è riconosciuta una dotazione annua di 36 unità didattiche per gruppi fino a 10 allievi e di 72 unità per gruppi di 11 e più allievi giunti entro il 31 marzo; dopo tale data il riconoscimento è proporzionale al numero di settimane che restano alla fine dell' anno scolastico. [2]

#### **b) scuola media**

**Art. 8** <sup>1</sup>La dotazione oraria è stabilita in ragione di un' ora lezione per ogni allievo che ne beneficia; per un solo allievo non è concessa alcuna dotazione di ore. Per gruppi di 2, 3 o 4 allievi la dotazione è sempre di 4 ore.

<sup>2</sup>Nel caso di nuovi arrivi fanno stato, per analogia, le disposizioni dell' art. 7 cpv. 2.

<sup>3</sup>Nel caso di frequenza di un secondo anno la dotazione è di 72 ore per gruppi fino a 5 allievi, di 144 per gruppi da 6 a 10 allievi e di 216 ore per gruppi di 11 e più allievi. [3]

<sup>4</sup>Inoltre, per lo svolgimento dei compiti di cui all' art. 13 lett. a) c) d), è riconosciuta una dotazione annua di 36 unità didattiche per gruppi fino a 10 allievi e di 72 unità per gruppi di 11 e più allievi giunti entro il 31 marzo; dopo tale data il riconoscimento è proporzionale al numero di settimane che restano alla fine dell' anno scolastico. [4]

#### **c) scuole professionali**

**Art. 9[5]** La dotazione oraria annuale attribuita alle scuole professionali è definita dalle disposizioni dell' UFFT relative al numero minimo di allievi per ogni corso della formazione professionale.

#### **d) altre scuole**

**Art. 10** La dotazione annua per le altre scuole è definita, caso per caso, dal Dipartimento.

#### **Modalità di utilizzazione**

**Art. 11** La dotazione oraria può essere utilizzata sia durante l' anno scolastico sia nei periodi di vacanza secondo necessità e modalità proprie ad ogni ordine e grado di scuola.

#### **Collaborazione**

**Art. 12** I docenti e i diversi servizi scolastici collaborano nell' attuazione dei programmi di integrazione.

#### **Compiti del docente di lingua e di integrazione scolastica**

**Art. 13** I compiti del docente di lingua e di integrazione scolastica (in seguito docenti) sono i seguenti:

- a) progressivo inserimento nella realtà scolastica degli allievi appena giunti nell' istituto;
- b) insegnamento dell' italiano secondo le ore attribuite;
- c) attività collegiali nell' istituto, segnatamente:
  - collaborazione con i docenti (colloqui, programmazione, informazione);
  - sensibilizzazione dei docenti dell' istituto (presentazione di materiali, temi da trattare, progetti d' istituto, dotazione di mezzi);
  - collaborazione con la direzione e con l' ispettorato nell' ambito delle iniziative di educazione interculturale;
- d) contatti con le famiglie degli allievi alloggiati, con enti e servizi preposti all' assistenza degli immigrati;
- e) partecipazione a giornate di studio e corsi di aggiornamento.

#### **Modalità di assunzione per i docenti**

**Art. 14** <sup>1</sup>Annualmente gli uffici dipartimentali preposti all' insegnamento pubblicano nel Foglio ufficiale l' avviso di assunzione dei docenti.

<sup>2</sup>Per le scuole comunali l' elenco dei docenti disponibili è trasmesso dagli ispettorati ai comuni e ai consorzi.

#### **Requisiti dei docenti**

**Art. 15** <sup>1</sup>I requisiti dei docenti sono stabiliti come segue:

- a) nelle scuole comunali: patente per l' insegnamento nella scuola dell' infanzia o nella scuola elementare;
- b) nelle scuole cantonali: titoli di studio per l' insegnamento nella scuola media o nelle scuole professionali, oppure patente di scuola maggiore o di scuola elementare.

<sup>2</sup>In casi particolari possono essere considerati candidati in possesso di una buona formazione

scolastica generale e di conoscenze linguistiche d' interesse per il compito in questione.

<sup>3</sup>In ogni caso si richiedono sensibilità ai problemi degli immigrati, disponibilità al contatto con le famiglie degli allievi allogliotti e alla conoscenza di altre realtà culturali.

<sup>4</sup>Ai docenti è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di altre due lingue nazionali. [6]

### **Rapporto d' impiego e retribuzione**

**Art. 16** <sup>1</sup>Il rapporto d' impiego è disciplinato come segue:

- a) attività di regola a tempo parziale, con orario flessibile a seconda delle esigenze;
- b) assunzione e dipendenza amministrativa dal Cantone, rispettivamente dal Comune/Consorzio, a seconda del grado di scuola.

<sup>2</sup>I docenti hanno lo statuto del personale ausiliario ai sensi della LORD e sono retribuiti in base alle tariffe in uso per le supplenze di lunga durata nelle scuole elementari (materie speciali).

[7]

### **Commissione di coordinamento**

**Art. 17** <sup>1</sup>È istituita la Commissione cantonale di coordinamento con i seguenti compiti:

- a) seguire l' evoluzione dei fenomeni d' immigrazione in relazione alle loro conseguenze di natura scolastica;
- b) proporre l' elaborazione, da parte di uffici e servizi cantonali, di dati intesi a valutare la pertinenza e l' efficacia dell' opera di integrazione svolta nelle scuole;
- c) suggerire verifiche e misure pedagogiche e organizzative atte a fornire una risposta sempre più adeguata ai problemi dell' integrazione;
- d) promuovere contatti con enti e servizi operanti in Ticino e fuori cantone.

<sup>2</sup>La composizione della Commissione e le modalità di collaborazione con i servizi e i settori scolastici sono definiti dal Dipartimento.

### **Entrata in vigore**

**Art. 18** Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 1994.

Pubblicato nel BU **1994**, 192.

---

[1] Cpv. introdotto dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.

[2] Cpv. introdotto dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.

[3] Cpv. modificato dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.

[4] Cpv. introdotto dal R 7.5.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 106.

[5] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 374.

[6] Cpv. introdotto dal R 20.4.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 196.

[7] Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 374.